

MAURO PALADINI

BENI, COSE, DIRITTI, ACQUISTI E SPERPERI
NELLA COMUNIONE LEGALE TRA CONIUGI

SOMMARIO: 1. L'indiscriminata estensione ai diritti di credito dell'oggetto della comunione legale nella recente giurisprudenza: perplessità e preoccupazione. — 2. Il confine tra « acquisto » e « consumo »: le trasformazioni qualitative del reddito come oggetto di comunione differita. — 3. La « debolezza » della comunione *de residuo* nel diritto vivente. — 4. La dilapidazione o la sottrazione fraudolenta del reddito personale come fatti illeciti, fonte di responsabilità civile nella famiglia nonché di danni punitivi.

1. *L'indiscriminata estensione ai diritti di credito dell'oggetto della comunione legale nella recente giurisprudenza: perplessità e preoccupazione.*

I confini sempre più labili tra « proprietà » e « credito », tra bene giuridico come « cosa » o come « utilità economica », paiono assottigliarsi ancor più nel microsistema dei rapporti patrimoniali tra coniugi, con la conseguenza che — ad oltre trent'anni dalla riforma del diritto della famiglia — il problema della determinazione dei confini tra comunione immediata, comunione differita e patrimonio personale dei coniugi è ben lungi da ricostruzioni sistematiche coerenti e da applicazioni giurisprudenziali condivise.

L'estensione della comunione immediata degli acquisti (art. 177, lett. *a*, c.c.) ai diritti di credito, ad esempio, pareva aver subito l'insormontabile diniego della Corte di Cassazione (1), in conformità ad una

(1) Cass., 11 settembre 1991, n. 9513, in *Dir. giur.*, 1992, 624, con nota di F. REGINE; Cass., 9 luglio 1994, n. 6493, in *Riv. giur. ed.*, 1995, 114; Cass., 27 gennaio 1995, n. 987, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 889, con nota di F. REGINE; Cass., 1° febbraio 1996, n. 875, in *Fam. dir.*, 1996, 369, con nota di P. SCHLESINGER, 543; Cass., 18

tesi autorevolmente espressa in dottrina (2). Sennonché, l'assunto è stato recisamente confutato da una recente pronuncia di legittimità (3), che è giunta ad affermare che « *in linea di principio, anche i crediti, ... in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione* ».

L'apprezzamento per i passaggi motivazionali (4), che si pongono in specifica e consapevole continuità con le condivisibili intuizioni già espresse in Dottrina (5) cede presto il passo, tuttavia, alla perplessità e, finanche, alla preoccupazione, allorché si volge lo sguardo al

febbraio 1999, n. 1363, in *Vita not.*, 2000, 1363; Cass., 4 marzo 2003, n. 3185, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2832; Cass., 27 aprile 2004, n. 8002.

(2) P. SCHLESINGER, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di L. Carraro-G. Oppo-A Trabucchi, Padova, 1977, I, 375. Nello stesso senso le tesi espresse nei primi anni successivi alla riforma del diritto della famiglia: F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da A. Cicu-F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1979, I, 84 ss.; M. COMPORTI, *Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale*, in *Riv. not.*, 1979, 74; F. SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1983, I, 1, 230 ss. Tra gli Autori più recenti che hanno aderito alla tesi in esame: E. RUSSO, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, in *Commentario codice civile*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1999, 251 ss.; C. RIMINI, *Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi*, Padova, 2001, 157 ss.

In senso favorevole all'inclusione dei diritti di credito in comunione legale, invece, C.M. BIANCA, *Diritto Civile, La famiglia*, 4, 101 ss.; M. NUZZO, *L'oggetto della comunione legale*, Milano, 1984, 54 ss.; P. VITUCCI, *I diritti di credito*, in *La comunione legale*, a cura di C.M. Bianca, I, Milano, 1989, 33 ss., in part. 38; G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., Torino, 1997, 347; T. AULETTA, *La comunione legale*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, Torino, 1999, IV, t. II, 84 ss.; E. QUADRI, *L'oggetto della comunione legale tra coniugi: i beni in comunione immediata*, in *Fam. dir.*, 1996, 188 ss.

(3) Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, in *Fam. dir.*, 2008, 1, con nota di C. RIMINI.

(4) Si vedano, ad esempio, i ripetuti richiami alla categoria concettuale dell'« investimento » per identificare il discrimine tra crediti oggetto di comunione legale immediata (in particolare, titoli azionari ed obbligazionari) e crediti suscettibili di sola comunione *de residuo* (i depositi in conto corrente).

(5) F.D. BUSNELLI, *La « comunione legale » nel diritto di famiglia riformato*, in *Riv. not.*, 1976, I, 42, in cui già si sottolineava che la comunione degli acquisti *ex art. 177, lett. a, c.c.* « *non si risolve necessariamente ed esclusivamente in una "con titolarità dei diritti reali spettanti ai singoli coniugi" ovvero sia in una "comunione di beni intesi come cose corporali", ma appare suscettibile di avere ad oggetto altri elementi patrimoniali nei quali siano stati trasformati i frutti e i proventi percepiti da ciascuno dei coniugi, purché detta trasformazione possa configurarsi come un investimento. Se, dunque, il parametro di identificazione degli "acquisti" è dato dal concetto di "investimento"* » (a

panorama degli argomenti sistematici e dei precedenti giurisprudenziali in cui la pronuncia viene a collocarsi.

La *perplexità* nasce, anzitutto, dagli argomenti posti a fondamento della decisione. Al debole rilievo letterale circa la presunta onnicomprensività della nozione di « acquisti » di cui all'art. 177, lett. *a*, c.c., si aggiunge, infatti, il tentativo di inferire dalla qualificazione giuridica della comunione legale alla stregua di « proprietà solidale » (6) una conseguenza che di logico pare avere assai poco: si sostiene, invero, che, mentre la comunione ordinaria può avere ad oggetto soltanto diritti reali, al contrario la comunione legale, in quanto « *schema normativo non finalizzato... alla tutela della proprietà individuale, ma alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi nel suo ambito, ... trascende il carattere del bene della vita che venga acquisito e la natura reale o personale del diritto che forma oggetto* ».

Sarebbe, dunque, l'ontologica diversità tra comunione legale e comunione ordinaria a consentire che la prima, a differenza della seconda, possa avere ad oggetto anche i diritti di credito. Ma se, da un lato, la compatibilità tra il modello della « contitolarità » e il diritto di credito è un approdo da tempo conseguito in dottrina (7), dall'altro è tutto da dimostrare che la nozione di proprietà solidale implichi, con quell'apparente nesso di necessità logica che la Corte di Cassazione vorrebbe rintracciarvi, che l'oggetto della comunione legale debba comprendere i diritti di credito. Tanto più che — se così fosse — l'inclusione dovrebbe essere assoluta, fino al riconoscimento della comunione su tutti i crediti, qualunque sia il loro oggetto.

Ed è proprio a questo punto che sorge la *preoccupazione*: che il recente intervento della Suprema Corte, forse troppo animato dal proposito del *revirement*, non abbia compiutamente esplorato le conseguenze della petizione di principio.

È singolare, invero, che, a fronte dell'affermazione per cui « *an-*

cui del resto si riferisce testualmente l'art. 192, comma 3), ne deriva ad esempio che l'acquisto di un titolo azionario o di un'obbligazione da parte di un coniuge è destinato ad entrare in comunione, mentre la semplice costituzione di somme in deposito bancario non rileva agli stessi fini ».

(6) Si richiama espressamente la fondamentale sentenza di Corte cost., 17 marzo 1988, n. 311 (est. MENGONI).

(7) Sul concetto di comunione-categoria, in generale, F.D. BUSNELLI, *L'obbligazione soggettivamente complessa. Profili sistematici*, Milano, 1974, 89 ss.

che i crediti sono suscettibili di entrare nella comunione », sia stato del tutto pretermesso il riferimento a quella specifica tipologia di credito — la pretesa all'adempimento di un contratto preliminare — rispetto alla quale si era prevalentemente consolidato in precedenza l'orientamento contrario (8). Si osservi, infatti, che la stessa giurisprudenza (9) non pare ancora nutrire dubbi sulla legittimazione esclusiva del coniuge promissario acquirente all'azione di esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.) verso il promittente venditore, senza neppure il bisogno dell'estensione del mero contraddittorio nei confronti del coniuge.

E la preoccupazione si accresce al pensiero che l'indiscriminata inclusione dei diritti di credito nella comunione legale possa dare seguito all'altra recente (imbarazzante) affermazione giurisprudenziale (10), secondo cui, nonostante la mancata partecipazione alla promessa di vendita stipulata dal marito senza il consenso della moglie, quest'ultima finirebbe automaticamente con l'essere considerata « parte » del medesimo rapporto contrattuale qualora non abbia tempestivamente esperito l'azione di annullamento *ex art.* 184 c.c. L'interprete si troverebbe, in altri termini, a considerare la comunione legale come un ambito sottratto al principio di relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.) e retto dall'opposta regola dell'automatica promiscuità di tutte le situazioni giuridiche derivanti da contratto.

Si tratta probabilmente di una deriva sistematica preterintenzionale rispetto alle posizioni assunte da Cass. n. 21098/2007, che pure ha avvertito, in alcuni passaggi della motivazione, la necessità di circoscrivere l'oggetto della comunione rispetto all'ampia categoria dei diritti di credito (11). Sennonché, il lettore non può che restare deluso dalla prospettiva di una logica del *caso concreto*, quale pare emergere

(8) Sull'impossibilità di riconoscere la comunione legale riguardo al credito all'adempimento del contratto preliminare: Cass., 4 marzo 2003, n. 3185, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2832; Cass., 18 febbraio 1999, n. 1363, cit.; Cass., 27 gennaio 1995, n. 987, cit.; Cass., 9 luglio 1994, n. 6493, cit.; Cass., 11 settembre 1991, n. 9513, cit.

(9) Da ultimo, Cass., 7 marzo 2006, n. 4823.

(10) Cass., Sez. I, 8 gennaio 2007, n. 88, in *Corr. giur.*, 2007, 506, con nota di F. AGNINO.

(11) Si legge, infatti, nella motivazione che « *in linea di principio, anche i crediti così come diritti a struttura complessa come i diritti azionari in quanto "beni" ai sensi degli artt. 810, 812 e 813 c.c., sono suscettibili di entrare nella comunione, ... fermo restando che, essendo stata la comunione fra i coniugi configurata dal legislatore come comunione parziale e non universale, si pone il problema di stabilire in che limiti operi*

dal riferimento della Suprema Corte a specifiche, e tutt'altro che esaustive, tipologie di situazioni creditorie: si afferma, infatti, nei passaggi conclusivi della motivazione, che i titoli azionari, le quote di fondi di investimento e i titoli obbligazionari, costituendo « *forme diffuse e significative d'investimento della ricchezza* », sono oggetto di comunione immediata; al contrario, il saldo attivo del deposito bancario in conto corrente, poiché non rappresenta una forma d'investimento (12), rientra solo nella comunione *de residuo* ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. c, c.c. (13).

2. *Il confine tra « acquisto » e « consumo »: le trasformazioni qualitative del reddito come oggetto di comunione differita.*

Non v'è dubbio, pertanto, che il discrimine tra comunione immediata (art. 177, lett. a) e comunione differita art. 177, lett. b e c) deve essere colto nella diversità delle nozioni di « acquisto », da un lato, e di « consumo » dall'altro. In tal senso, si impone certamente una nozione estensiva del concetto di « acquisto », che non può essere limitato ai soli diritti reali su « cose » tradizionalmente concepite come porzioni determinate della realtà fisica. La c.d. « smaterializzazione » della ricchezza è un fenomeno che induce un'interpretazione adeguatrice dei concetti di diritto reale, proprietà, patrimonio, consumo, ecc.

La proprietà solidale, in cui — secondo l'autorevole insegnamento della Corte costituzionale (e, ora, anche della Corte di Cassazione) (14) — la comunione legale si sostanzia, può avere ad oggetto tutti i diritti che debbano essere considerati elementi patrimoniali attivi, nel senso di frazioni oggettive di ciò che, anche rispetto ai terzi,

detto meccanismo ». Ma l'affermazione è ingenua, perché non è certamente il carattere « parziale » della comunione legale a rendere necessaria una distinzione tra crediti oggetto di comunione legale e crediti estranei: si tratta di stabilire *a priori* quali siano le caratteristiche del credito idonee ad attribuire alla situazione giuridica la natura di « acquisto » ai sensi dell'art. 177, lett. a, c.c.

(12) Come già ritenuto, di recente, da Cass., 20 gennaio 2006, n. 1197, in *Riv. not.*, 2006, 1035, con nota di S. PASCALI.

(13) L'esemplificazione è suggestiva, ma non persuasiva se pensi che, nell'attuale realtà economica molti rapporti contrattuali di conto corrente costituiscono palesemente forme di investimento del risparmio alternative ai titoli obbligazionari, rispetto ai quali offrono tassi di interesse di importo, almeno inizialmente, superiore.

(14) Cass., Sez. un., 24 agosto 2007, n. 17952, in *Guida dir.*, 2007, 32, 37.

costituisce « patrimonio » (art. 2740 c.c.) in senso economico e giuridico. Pertanto, la trasformazione qualitativa dei proventi dell'attività personale del coniuge, che consista nel conseguimento di utilità economiche astrattamente suscettibili di aggressione finalizzata al soddisfacimento coattivo da parte dei creditori, comporta un « acquisto » oggetto di comunione immediata.

Sono oggetto della comunione legale, pertanto, le azioni, le obbligazioni, i fondi comuni, nonché le quote di società a responsabilità limitata, perché — come è stato affermato (15) — esse esprimono posizioni contrattuali obiettivate, che vanno considerate come beni immateriali equiparabili ai beni mobili non iscritti in pubblico registro, ai sensi dell'art. 812 c.c.

Tutte le altre forme di incremento patrimoniale conseguenti alla percezione di un reddito saranno, invece, oggetto di comunione differita, ma — come proposto condivisibilmente in dottrina (16) — un'interpretazione troppo letterale della norma dell'art. 177, lett. *b* e *c*, non deve condurre a considerare « consumo » l'impiego del reddito personale nella stipulazione di contratti con efficacia obbligatoria da cui nascano crediti in favore del coniuge. Il problema si pone, ad esempio, per il credito derivante dalla promessa di acquisto immobiliare, stipulata separatamente da uno dei coniugi: il denaro versato a titolo di acconto o di caparra confirmatoria non potrà che essere oggetto di comunione differita nel caso in cui l'acquisto del bene non si perfezioni prima dello scioglimento della comunione legale. Non v'è dubbio, infatti, che, in tal caso, il versamento del denaro al promittente venditore rappresenti un impiego del reddito personale che — se rispetto alla comunione immediata non può essere ritenuto « acquisto » — non può neppure, *a contrario*, essere considerato un « consumo » idoneo a sottrarre definitivamente la somma alle esigenze di riequilibrio patrimoniale all'atto dello scioglimento e della divisione.

Deve ritenersi, di conseguenza, che la nozione di « acquisto » — in conformità a quanto la stessa Corte di Cassazione parrebbe ritenere, nonostante la proclamazione del principio generale di inclusione dei « crediti » all'interno della comunione immediata — sia limitata a quei soli crediti che, in quanto incorporati in entità patrimoniali suscettibili

(15) Cass., 26 maggio 2000, n. 6957, in *Società*, 2000, 1331.

(16) C. RIMINI, *Cadono in comunione i diritti di credito acquistati durante il matrimonio?*, nota a Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit., 14.

di essere considerate « cose in senso giuridico », siano suscettibili di disciplina e di tutela analoghe a quella del diritto reale (azioni reali, sequestro giudiziario, tutela possessoria, esecuzione forzata su beni, ecc.).

3. *La « debolezza » della comunione de residuo nel diritto vivente.*

Il ricorso all'estensione della comunione *de residuo* ad ogni trasformazione creditizia del reddito personale, tuttavia, può rappresentare un idoneo strumento per la tutela delle esigenze di ripartizione egualitaria tra coniugi delle attività economiche percepite durante il precedente regime patrimoniale, ad una sola imprescindibile condizione: che la giurisprudenza riesamini e riveda quella pluralità di orientamenti, che purtroppo cooperano nel rendere le pretese del coniuge, successive allo scioglimento della comunione legale, sfornite di un serio ed efficiente apparato di tutele, in grado di prevenire la sottrazione dei proventi personali all'inclusione nella massa del patrimonio comune.

In primo luogo, sul piano oggettivo, la Suprema Corte (17) ritiene ormai di limitare la comunione differita ai soli beni che *effettivamente e concretamente* siano esistenti nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento, essendo stato rinnegato il precedente orientamento secondo cui dovrebbero considerarsi oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177, lett. c), c.c., non solo i redditi esistenti, ma anche quelli rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare di averli consumati per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione (18).

Ma, pur volendo riconoscere la difficoltà di tale ultima interpretazione — che imporrebbe, secondo i suoi critici, un rendimento del conto, pignolo e complicato, rispetto a tutte le somme percepite come reddito nel corso della vita matrimoniale — l'ulteriore implicazione sistematica, che i Supremi Giudici ritengono di accogliere, consiste nel ritenere che, rispetto alla comunione differita, il coniuge non perdet-

(17) Cass., 8 febbraio 2006, n. 2597, in *Corr. giur.*, 2006, 813, con nota di G. OBERTO; Cass., 12 settembre 2003, n. 13441, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2004.

(18) In tal senso si era pronunciata Cass., 10 ottobre 1996, n. 8865, in *Fam. dir.*, 1996, 515, con nota di P. SCHLESINGER; Cass., 23 settembre 1997, n. 9355, in *Dir. fam.*, 1999, 537, con nota di L. LEONE; Cass., 17 novembre 2000, n. 14897.

tore del reddito non sia titolare di un diritto di credito in senso tecnico, bensì di una mera « aspettativa di fatto », a tutela della quale (nonostante alcune diverse e incoraggianti affermazioni del più recente arresto giurisprudenziale) non sarebbe azionabile il rimedio revocatorio dell'art. 2901 c.c.

Le effettive possibilità di limitare la rapida sottrazione dei proventi reddituali si assottigliano ulteriormente, inoltre, alla luce del consolidato orientamento secondo cui, in caso di separazione personale tra coniugi, lo scioglimento della comunione si perfeziona soltanto col passaggio in giudicato della sentenza o con la definitività del decreto di omologa (19).

In definitiva, la coordinata operatività dei descritti orientamenti giurisprudenziali fa sì che la probabilità di significativi incrementi quantitativi e qualitativi della massa dei beni comuni e, dunque, la speranza di affidare alla comunione differita la solidaristica funzione di riequilibrio patrimoniale tra i coniugi, risultino concretamente problematiche e, spesso, utopistiche.

E tali considerazioni non possono neppure prescindere dalla qualificazione giuridica, che la dottrina e la giurisprudenza prevalenti attribuiscono alla massa dei beni della comunione legale in seguito allo scioglimento per una delle fattispecie dell'art. 191 c.c. È noto, infatti, che — secondo l'opinione maggiormente accreditata (20) (che risente,

(19) Per limitarsi alle pronunce più recenti, Cass., 6 ottobre 2005, n. 19447; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2844, in *Fam dir.*, 2001, 441; Cass., 5 ottobre 1999, n. 11036, *Notariato*, 2000, 13.

(20) G. CIAN, *Sulla pubblicità del regime patrimoniale della famiglia. Una revisione che si impone*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 33 ss.; G. CATTANEO, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, cit., 476; A. RAVAZZONI, *Lo scioglimento della comunione legale per il fallimento di uno dei coniugi*, in *Dir. fall.*, 1979, I, 65 ss. Nello stesso senso, in giurisprudenza, Trib. Verona, 29 settembre 1987, in *Dir. fam.*, 1988, I, 999; Pret. Bari, 6 febbraio 1982, in *Giur. merito*, 1984, I, 1138, con nota di M. DOGLIOTTI; nonché, sebbene *obiter* e senza specifica motivazione sul punto, Cass., 28 novembre 1996, n. 10586, in *Foro it.*, 1997, I, 95 ss.

Già prima della riforma del 1975, si era sostenuto, con riferimento ai beni già oggetto di comunione tra coniugi, che, in seguito allo scioglimento, « non si tratta, peraltro, ... di una comunione ordinaria, in quanto le disposizioni degli artt. 1100-1116 non le sono interamente estensibili. L'inclusione dei diritti di credito nell'oggetto di tale comunione, la sua istituzionale transitorietà, il suo regime di mera conservazione dei beni, la predeterminata composizione soggettiva, sono tutte caratteristiche che la rendono, invece, assimilabile alla comunione ereditaria ». F.D. BUSNELLI, *Comunione dei beni tra coniugi*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 273.

tuttavia, dell'inconscia assimilazione della comunione legale al modello della contitolarità di diritti) — i beni da dividere, una volta esaurite le operazioni di restituzioni e rimborsi previste dall'art. 192 c.c., appartengono ai coniugi in comunione ordinaria *ex art. 1100 c.c.* Ciò implica, quindi, che i frutti e i proventi percepiti da un coniuge e non consumati al momento dello scioglimento (nonché i beni aziendali destinati all'esercizio dell'impresa di uno solo dei coniugi e gli utili e gli incrementi dell'azienda gestita dal solo coniuge imprenditore) non diventano mai oggetto giuridico di comunione legale, ma transitino automaticamente dal patrimonio personale del coniuge alla comunione ordinaria, che potrà essere divisa, poi, ai sensi dell'art. 194 c.c. (21).

Tra le numerose inaccettabili conseguenze di tale assunto, si consideri, ad esempio, che — secondo questa tesi — nel patrimonio in comunione ordinaria, entrerebbero a far parte, a norma dell'art. 178 c.c., anche *i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio* (22). Orbene, siffatti beni — piuttosto che limitarsi ad integrare la massa patrimoniale della comunione legale in vista delle operazioni di divisione e prelievo — potrebbero essere immediatamente usati e goduti anche dal coniuge non imprenditore, che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., sarebbe legittimato ad apportare ai beni medesimi *le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa*, con tutte le prevedibili conseguenze relative all'esercizio dell'impresa.

È perciò (e per le ulteriori ragioni sviluppate in altra sede) che — in contrapposizione alle tesi — contitolaristiche — sulla comunione legale e ammettendo che il regime patrimoniale legale non comporti deroghe in ordine alle regole di formale intestazione dei beni acquisiti nella massa patrimoniale dell'art. 177 c.c., che permane in capo a co-

(21) Sensibile a molti dei rilievi critici in precedenza evidenziati, altra parte della dottrina sostiene, pertanto, la tesi dell'« ultrattività » della disciplina della comunione legale, che continuerebbe a trovare applicazione, nonostante l'intervenuto scioglimento, fino all'effettiva divisione della massa comune: G. OPPO, *Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, I, 105; G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, Milano, 1979, 187.

(22) La disciplina dell'art. 178 c.c. si spiega con l'esigenza di dare spazio, in senso individualistico, al valore costituzionale dell'iniziativa economica privata, garantendo a ciascun coniuge la necessaria autonomia nello svolgimento dell'attività imprenditoriale intrapresa. Sul tema, F.D. BUSNELLI, *Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, 1397 ss.; A. GIUSTI, *Impresa e società nel regime patrimoniale legale della famiglia*, in *Fam. dir.*, 1996, 277 ss.

lui che individualmente abbia compiuto l'acquisto — è possibile ritenere che gli effetti dello scioglimento consistano semplicemente nella cessazione del regime amministrativo sancito dagli artt. 180-184 c.c. e nel ripristino del principio ordinario di coincidenza tra *titolarità del diritto e potere di amministrazione* con la conseguenza di attribuire al solo coniuge titolare « formale » di ciascun bene il potere di amministrazione esclusiva (23).

4. *La dilapidazione o la sottrazione fraudolenta del reddito personale come fatti illeciti, fonte di responsabilità civile nella famiglia nonché di danni punitivi.*

Un corretto equilibrio tra « acquisti » e « consumi », che possa restituire alla comunione differita un'effettiva funzione di integrazione del patrimonio comune nel rispetto della libertà di utilizzo del reddito personale di ciascun coniuge, impone — a nostro avviso — che si affermi chiaramente l'illiceità di quelle condotte (assunte, quasi sempre, nell'imminenza della separazione personale) che « consumo » non sono, bensì sperpero, dilapidazione e fraudolenta sottrazione del risparmio individuale alle ragioni dell'altro coniuge. Deve riconoscersi, cioè, che l'ambito della libertà personale, posta a fondamento della discrezionalità di impiego dei proventi lavorativi e dell'esclusione di questi ultimi dalla comunione immediata, non comprende il diritto del coniuge di dissipare o di occultare la parte di reddito non consumata, al solo scopo di impedirne o ridurne la caduta nel patrimonio comune.

Già, allo stato, può essere suggerito al coniuge vittima delle dilapidazioni dell'altrui reddito, lo strumento giuridico della domanda di separazione giudiziale dei beni (art. 193 c.c.) (24), che — sul fondamento del « *disordine degli affari* » o della « *condotta... tenuta nell'amministrazione dei beni [che] mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia* » — permette di « prenotare » gli effetti dello scioglimento del regime legale (art. 193, ult. comma, c.c.). Ma si tratta di un rimedio che, allo stesso modo, rischia di giungere

(23) Sia consentito rinviare, sul punto, a M. PALADINI, *Scioglimento della comunione legale e divisione dei beni*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da M. Bessone, IV, t. II, Torino, 1999, 380 ss.

(24) Cass., 10 giugno 2005, n. 12293, che riprende quanto sostenuto in dottrina da F.D. BUSNELLI, *La « comunione legale »*, cit., 37.

troppo tardi e di non riuscire a sanzionare le pregresse e compiute distrazioni dei proventi personali.

Tuttavia, nel solco della Dottrina (25), anche la recente giurisprudenza (26) riconosce, sia pure *obiter*, che simili comportamenti possono fondare un'azione di responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), la qual cosa non può che dare per ammessa l'ingiustizia del danno insita nelle descritte condotte. Invero, l'interesse alla consistenza della massa comune e al suo incremento conseguente allo scioglimento configura una situazione di aspettativa, non già di mero fatto (come finora affermato in giurisprudenza), ma propriamente giuridica, per il rispetto della quale l'altro coniuge ha l'obbligo di comportarsi secondo lealtà e buona fede.

Le eventuali difficoltà probatorie gravanti sul coniuge danneggiato, peraltro, potrebbero essere agevolmente superate, così da consentire l'effettività della tutela giudiziaria, attraverso l'inclusione delle condotte fraudolente dell'altro coniuge nell'ambito operativo del danno punitivo « familiare » che — forse surrettiziamente introdotto da una recente novella legislativa (27) — meriterebbe un esplicito riconoscimento normativo, o almeno giurisprudenziale, di carattere generale.

(25) Così, F.D. BUSNELLI, *La « comunione legale »*, cit., 37 e nota 15.

(26) Lo afferma espressamente, in un passaggio della motivazione, Cass., 9 ottobre 2007, n. 21098, cit.

(27) Sul punto, alla luce della legge 8 febbraio 2006, n. 54, G. FERRANDO, *Responsabilità civile e rapporti familiari alla luce della legge n. 54/2006*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 590 ss.; A. D'ANGELO, *Il risarcimento del danno come sanzione? alcune riflessioni sul nuovo art. 709-ter c.p.c.*, in *Familia*, 2006, 1031 ss. Per un ampio inquadramento della problematica del danno punitivo, S. PATTI-F.D. BUSNELLI, *Danno e responsabilità civile*, Torino, 2003, 2, 235 ss.

